

COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno



**INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SULLA VIA
GUGLIELMO MARCONI CON IMPIANTO DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO
ALLA STRADA PER IL CIMITERO – PROJECT FINANCING EX ART. 153, COMMA 19
DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I.**



PROGETTO PRELIMINARE
(art. 17 DPR 207/2010)

A- 12_rev01	BOZZA DI CONVENZIONE
	Proponente : G.E.M.A.R. s.p.a.

INDICE

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3) AQUISIZIONE DEI SUOLI
- ART. 4) CONTRIBUTO PUBBLICO
- ART. 5) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
- ART. 6) SOCIETÀ DI PROGETTO
- ART. 7) CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI

- ART. 8) REALIZZAZIONE DELLE OPERE E COSTO
- ART. 9) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.
- ART. 10) CRONOPROGRAMMA- ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE
- ART. 11) VARIANTI PROGETTUALI, VARIANTI IN CORSO D'OPERA, OPERE SUPPLEMENTARI
- ART. 12) TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE
- ART. 13) CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA VIGILANZA
- ART. 14) PROCEDURE DI COLLAUDO
- ART. 15) RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE

- ART. 16) RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
- ART. 17) NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO
- ART. 18) MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI
- ART. 19) ORGANO DI VIGILANZA SULLA CONCESSIONE
- ART. 20) RESPONSABILE TECNICO DELLA CONCESSIONE
- ART. 21) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- ART. 22) GESTIONE DELLE STRUTTURE
- ART. 23) CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PRESIDIO

CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI

- ART. 24) GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
- ART. 25) GESTIONE DEI PARCHEGGI A ROTAZIONE
- ART. 26) GESTIONE COLLEGAMENTO
- ART. 27) TARIFFE E GESTIONE DEI SERVIZI
- ART. 28) SERVIZI DI GESTIONE BOX PRIVATI
- ART. 29) MODALITA' DI CONTROLLO NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E PENALI

CAPO V– ALLOCAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

- ART. 30) ALLOCAZIONE DEI RISCHI
- ART. 31) ONERI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 32) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 33) FIDEIUSSIONI E GARANZIE
- ART. 34) PENALI
- ART. 35) RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 36) ALLEGATI

CONVENZIONE

L'anno _____, oggi _____ del mese di _____ (___ / ___ /) avanti al sottoscritto ufficiale rogante _____, si sono costituiti:

il COMUNE DI POSITANO, con sede in Positano, Alla via _____, (C.F./P.IVA _____) in persona del dott. _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato anche "Concedente" o "Amministrazione";

E

_____, con sede in _____, (P.iva _____), iscritta al registro _____, con capitale sociale _____, in persona del sig. _____, nato a _____, il _____ (C.F.) , denominato anche "Concessionario" ;

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è costituito dalla progettazione definitiva ed esecutiva, dalla costruzione e gestione di un parcheggio multipiano, con doppio accesso d'ingresso/uscita dalla Via G. Marconi , nonché di un percorso meccanizzato di connessione con il tratto viario sovrastante di via Liparlati, ubicati nell'area catastalmente individuata al Foglio n° 7 con nn. di part.ile 86,1233 e 1558 classificata nel vigente PRG come "Parcheggio P6" e meglio individuata negli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente convenzione. L'intervento è di seguito sinteticamente descritto:

1) PARCHEGGIO P6

Realizzazione n. 104 stalli di cui:

Livello secondo interrato (P-2): n. 17 box auto destinati alla vendita privata, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello primo interrato (P-1): n. 7 box auto destinati alla vendita e n. 13 posti auto a rotazione, di proprietà Comunale in gestione al concessionario, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello piano terra (P0): n. 14 posti auto a rotazione, di proprietà Comunale in gestione al concessionario, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello 1°(P1): n. 22 posti auto a rotazione, di proprietà Comunale, in gestione al concessionario, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello 2°(P2): n. 10 posti auto a rotazione di proprietà Comunale, in gestione al concessionario, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello 3°(P3): n. 10 posti auto destinati alla vendita con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello 4° (P4): n. 8 posti auto destinati alla vendita, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Livello 5° (P5): n. 3 posti auto destinati alla vendita, con accesso e uscita dalla Via Marconi;

Totale: n. 104 posti, di cui n. 80 posti auto e n. 24 box privati; dei 104 stalli n.59 di proprietà pubblica in gestione al concessionario e n. 45 destinati alla vendita a terzi;

2)COLLEGAMENTO

realizzazione di un percorso meccanizzato di connessione tra Via Marconi e la sovrastante Via Liparlati mediante:

2.1 – Collegamento orizzontale (tunnel) dall'accesso all'ascensore;

2.2 – Ascensore di collegamento tra Via G. Marconi e Via Li Parlati ;

3) INFRASTRUTTURE

3.1- Infrastrutture primarie, come meglio descritte dagli allegati e come risultanti dal progetto esecutivo (semplificativamente, rete fognaria, idrica, antincendio, illuminazione impianti elettrici);

3.2- Sistemazione a verde delle aree esterne.

3.3 – Ripristino della Viabilità

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di gestione avrà la durata di **33 anni** con decorso dalla data di collaudo delle opere realizzate.

Il Concedente, come risultante da allegata certificazione garantisce la compatibilità della destinazione urbanistico- edilizia delle aree con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.

ART. 3) ACQUISIZIONE DEI SUOLI

Come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il Concessionario è delegato dall'amministrazione all'esercizio dei poteri espropriativi per la realizzazione dell'opera.

Il Concessionario dovrà procedere, in nome e per conto del Concedente all'espropriazione e/o all'occupazione temporanea delle aree, terreni e/o immobili interessati all'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione sulla base degli elaborati progettuali, nonché ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze.

Il Concedente, quale autorità espropriante ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, si obbliga a porre in essere tutti gli atti autoritativi di propria competenza, entro e non oltre il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quando è possibile esercitare il potere; in mancanza, decorsi quattro mesi, il contratto potrà essere risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Concessionario è tenuto a compiere ogni atto di sua competenza necessario per il perfezionamento della procedura.

L'Ente autorizza il Concessionario a porre in essere le operazioni di trascrizione e iscrizioni in catasto, la liquidazione delle relative indennità in via amministrativa, sulla base di eventuali accordi bonari o giudiziaria.

Gli oneri di esproprio sono a carico del Concessionario.

Restano nella disponibilità unica del Concessionario tutte le aree interessate dal progetto fino alla scadenza del contratto di concessione.

Art. 4) CONTRIBUTO PUBBLICO

Non è prevista corresponsione di contributo pubblico in quanto l'opera sarà interamente finanziata dal privato.

ART. 5) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'intervento pubblico è volto alla realizzazione di una struttura economicamente sana, la cui sostenibilità è da rinvenire nelle gestione delle aree destinate a parcheggio pubblico, nella cessione in proprietà a terzi di n. 24 box auto e n. 21 posti auto, nella gestione del collegamento verticale e nel contributo pubblico.

Il valore attualizzato dei flussi monetari previsti è in grado di remunerare il debito contratto per la realizzazione dell'intervento nonché il capitale di rischio investito.

Rilevante a tal fine risultano essere: l'arco temporale entro il quale si sviluppa la gestione dei posti auto a rotazione e del collegamento verticale, pari a **33 anni** decorrenti dal completamento dell'opera, la cui realizzazione è prevista in 36 (trentasei) mesi; la tariffa per la sosta del parcheggio e per l'utilizzo del collegamento verticale.

Tutti i dati sinteticamente illustrati in precedenza, trovano puntuale esplicitazione e conferma nel p.e.f..

Al fine di garantire l'equilibrio economico - finanziario per tutta la durata della concessione ed ai sensi dell'art 143 del Dlgs 163/06, le variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti o condizioni di base determinanti una modifica dell'equilibrio del citato piano e delle condizioni originarie comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, tramite la proroga del termine di scadenza della concessione nonché revisioni tariffarie. In mancanza della predetta revisione, il concessionario potrà recedere dal contratto.

ART. 6) SOCIETÀ DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha facoltà di gestire il rapporto concessorio con il Concedente mediante società di progetto, appositamente costituita, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o consortile, come disposto dall' art. 156 del D.lgs 163/06.

L'eventuale Società di Progetto (SdP) si impegnerà a compiere attività di realizzazione dell'opera e gestione dell'intero come stabilito dalla presente Convenzione divenendo concessionaria a titolo originario e sostituendo l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.

S'impegnerà a mantenere i requisiti e le garanzie tecniche, economiche, e finanziarie poste a fondamento della concessione come prescritto dalla legge o dalla presente convenzione, nonché a comunicare al concedente una eventuale diminuzione o perdita di tali requisiti e a porvi rimedio appena possibile entro il termine perentorio sancito a tal fine dal Concedente. La cessione delle quote della società di progetto sarà ammessa in ogni momento dello svolgersi del rapporto concessorio, e dovrà verificarsi in conformità alla vigente disciplina pubblicistica di cui al D. Lgs. 163/06 e civilistica.

ART. 7) CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il Concessionario, in virtù della presente convenzione ed in conformità all'art. 143,

comma 5 ed all'art. 53, commi 6 e 12, art. 128, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, è titolare del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 832 del Codice Civile.

Le aree oggetto di trasferimento del diritto di proprietà corrispondono ai box auto e ai posti auto da cedere a terzi direttamente dal concessionario con i connessi spazi e opere accessorie individuati negli elaborati progettuali allegati. Il trasferimento del diritto di proprietà è volto anche a fornire ulteriore garanzia al Concessionario al fine di un finanziamento secondo quanto stabilito dal contratto di mutuo.

CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI

ART. 8) REALIZZAZIONE DELLE OPERE E COSTO

Il Concessionario si impegna a realizzare opere e impianti come stabilito al punto 1, previa redazione di progettazione definitiva ed esecutiva. Il costo dell'opera come previsto dal piano economico finanziario è a carico del Concessionario.

ART. 9) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario s' impegna a presentare entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, la progettazione definitiva, ed entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo l'elaborato progettuale esecutivo.

Il Concedente si obbliga ad approvare il progetto definitivo, con l'acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, con facoltà di sospendere il termine per una sola volta, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni.

Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, con facoltà di sospendere il termine per una sola volta, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo, per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni, nella presentazione della progettazione definitiva ed esecutiva, si applica la penale in misura fissa di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a carico del Concessionario.

Qualora il ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni, il Concedente potrà risolvere il presente contratto, salvo il maggior danno.

In caso di inerzia dell'Amministrazione nell'approvazione della progettazione, per un tempo superiore a 60 giorni si applica la penale in misura fissa di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a carico del Concedente.

Qualora il ritardo sia superiore a 90 giorni, il Concessionario potrà risolvere il presente contratto, salvo il maggior danno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione l'istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione.

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Comune potrà impartire direttive al Concessionario per il progetto definitivo ed esecutivo le quali non potranno alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto ed all'offerta aggiudicataria.

Il Concessionario si obbliga ad acatastare, a proprie spese, le opere realizzate

ART. 10) CRONOPROGRAMMA- ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE

Il Concessionario si impegna entro n. 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi dall'avvio dei lavori alla realizzazione dell'intervento, in conformità al progetto approvato dai competenti uffici, secondo il cronoprogramma allegato al presente atto.

Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale determini il minor disagio possibile alla mobilità sul territorio. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività locali, le aree di cantiere dovranno essere munite di attrezzature tali da non creare pericolo alla pubblica incolumità e da garantire comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.

In caso di ritardi rispetto ai tempi di cui all'allegato cronoprogramma nella conclusione dell'intervento oggetto del presente atto, il Concedente potrà applicare una penale giornaliera dello 0,5 per mille sull'importo netto dei lavori, nel limite del 10% di quest'ultimo.

Per un ritardo superiore a 12 mesi rispetto ai tempi previsti per la consegna delle opere nel suddetto cronoprogramma, il Concedente potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e la restituzione di quanto versato per i lavori eseguiti.

ART. 11) VARIANTI PROGETTUALI, VARIANTI IN CORSO D'OPERA, OPERE SUPPLEMENTARI

Il Concessionario dovrà adeguare il lavoro sia in fase di progettazione sia di esecuzione alle varianti progettuali richieste dal Concedente non comportanti modifiche tali da

alterare sostanzialmente sia la progettazione sia l'equilibrio economico-finanziario.

Le varianti in corso d'opera potranno essere proposte dal Concedente o dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi in cui sussistessero esigenze per sopravvenute disposizioni normative ovvero per cause impreviste o imprevedibili ovvero per errori materiali del progetto esecutivo come quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006.

In relazione alle varianti proposte, valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario l'approvazione o il rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi alle varianti in corso d'opera, previste dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, fatto salvo per quanto previsto dalle cause che determinano variazioni dell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento.

Le varianti progettuali richieste dal Concedente, che comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario, in misura rilevante, saranno a carico del Concedente, fatta salva la possibilità di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

ART. 12) TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE

Le opere, dalla data di collaudo, verranno gestite dal Concessionario per un periodo di **33 anni** decorsi i quali entreranno nella disponibilità del Comune .

Il Concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.

Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del Concessionario effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.

I collegamenti pedonali e il relativo ascensore, incluse le opere di ripristino viabilità, come risultanti dal progetto esecutivo, saranno consegnate in proprietà esclusiva al Comune che ne assumerà la gestione, unitamente alle opere accessorie strettamente connesse ad essi, al momento del collaudo, previa redazione di verbale congiunto.

ART. 13) CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del *Responsabile Unico del*

Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2011.

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori.

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli eventuali professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto in modo da non recare pregiudizio al Concessionario .

La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo o i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori.

ART. 14) PROCEDURE DI COLLAUDO

Il Concessionario, a richiesta del Concedente, darà immediata comunicazione scritta all'Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal progetto esecutivo.

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo.

Il Concedente nomina il Collaudatore, ovvero la Commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art. 216 del DPR 207/10.

Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione.

Verificato il completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 223 del Regolamento e rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.

Il certificato di collaudo provvisorio è conseguito entro il termine di un mese dal completamento dei lavori; trascorsi 24 mesi dal momento del rilascio, tale documento redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, sarà da ritenersi definitivo.

Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Se lo svolgimento delle operazioni subisse un ritardo, comportante lesione dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, imputabile al Concedente o per causa di forza maggiore, il Concessionario avrà diritto al riassetto delle condizioni di bilanciamento.

Il Concedente si obbliga a concludere la procedura di collaudo, con atto formale, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 15) RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Fermo restando l'obbligo del Concessionario di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs n. 163/2006, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori.

I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Alta Vigilanza e della Direzione lavori su espressa autorizzazione della Soprintendenza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le cose di interesse storico-archeologico, sia mobili sia immobili, rinvenute nel corso dei lavori sono di proprietà dello Stato. Qualora dalle valutazioni della Soprintendenza Archeologica scaturisse la necessità di conservare sul posto le cose rinvenute, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese e d'intesa con la Soprintendenza, ad elaborare ed a proporre all'Amministrazione le opportune varianti al progetto originario. Salvo il caso di ritrovamenti archeologici di particolare interesse per i quali dovesse essere necessario sostenere oneri economici non ordinari, saranno a carico del Concessionario sia le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori

essenziali connessi con il rinvenimento dei resti archeologici, da realizzare con gli accorgimenti indicati dalla Soprintendenza Archeologica, sia le spese per la preliminare custodia delle cose ritrovate.

In tal caso, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione delle opere. Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti rendesse impossibile o antieconomica l'utilizzazione del sito oggetto di intervento, il Concedente potrà procedere alla revoca della concessione. Il Concessionario sarà comunque tenuto a comunicare con anticipo alla competente Soprintendenza Archeologica la data di inizio dei lavori, con le specifiche degli interventi previsti. Alla Soprintendenza dovrà essere assicurata ampia collaborazione per l'espletamento di tutte le procedure e/o gli adempimenti previsti dalla legge, connessi con le esigenze di salvaguardia del patrimonio archeologico.

CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE

ART. 16) RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la responsabilità propria o della società di progetto appositamente costituita.

Questi si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà l'interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione. Il Responsabile Tecnico sarà nominato almeno 30 (trenta) giorni della data di avvio della gestione dalla convenzione ed il suo nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Concedente.

Il Concessionario inoltre è tenuto ad impiegare personale in possesso dei requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell'opera.

Nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente relativi alla corretta gestione delle opere.

ART. 17) NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO

A carico del Concessionario sono da ritenersi oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

ART. 18) MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI

Saranno da ritenersi a carico del Concessionario i costi di servizi tra cui le spese per il mantenimento dello stato di efficienza delle strutture e degli impianti parcheggio, quelle

amministrative e di consulenza, la pulizia e la sorveglianza, nonché i costi di manutenzione straordinaria, i consumi di energia e il costo del personale

Il Manuale d'Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.

I rapporti giuridici sorti in relazione alla gestione delle opere realizzate tra il Concessionario ed eventuali fornitori cesseranno alla scadenza del contratto e non potranno essere trasferiti al Concedente, salvo determinazione contraria da parte di quest'ultimo.

ART. 19) ORGANO DI VIGILANZA SULLA CONCESSIONE

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla gestione dei servizi.

Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 20) RESPONSABILE TECNICO DELLA CONCESSIONE

Al Responsabile tecnico della concessione, unico interlocutore per il Concedente, compete disporre e vigilare sui servizi di gestione, sull'osservanza delle disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali in materia e sul personale addetto all'esercizio delle funzioni.

La manutenzione delle strutture è coordinata dal Responsabile, il quale ne risponde nei confronti del Concedente.

ART. 21) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario doterà il personale di servizio, a cui sarà corrisposto un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria, di quanto necessario per lo svolgimento dello stesso e per la sicurezza di quest'ultimo ai sensi del D. Lgs n. 626/1994 e successive modificazioni, fornendolo di attrezzature necessarie all'uso nonché di cartellini identificativi.

Il Concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che osservino comportamenti contrari alle mansioni cui sono addetti.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per il Concessionario. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il Concessionario è obbligato a fornire le prestazioni di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

ART. 22) GESTIONE DELLE STRUTTURE

Il Concessionario provvederà a mantenere le strutture gestite in condizioni di decoro ed efficienza, attraverso l'esercizio dei servizi allo scopo necessari, quali esemplificativamente, quello di custodia delle strutture in concessione, di sorveglianza, di pulizia, di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, di manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere murarie.

ART. 23) CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PRESIDIO

Il Concessionario assicura la presenza di almeno un addetto al parcheggio per almeno tre ore giornaliere.

Nelle ore restanti il servizio sarà assicurato con un sistema " *di pronta reperibilità*".

Il Concessionario provvede, altresì, all'apertura e chiusura dei parcheggi, a nel rispetto dell'orario stabilito nelle 24 ore giornaliere fatte salve le chiusure per le manutenzioni che dovranno, in ogni caso, essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI

ART. 24) GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

Il Concessionario dovrà gestire il servizio pubblico di parcheggio a rotazione, nonché il collegamento verticale tra Via G. Marconi e Via Li Parlati .

ART. 25) GESTIONE DEI PARCHEGGI A ROTAZIONE

Il Concessionario s'impegna a realizzare n. 104 posti auto, tra stalli di spazio aperto o chiuso e box auto, di cui n. 59 saranno da destinare alla proprietà pubblica che ne acquisirà la piena disponibilità al momento del collaudo.

Il Concessionario è tenuto, con riguardo agli stalli destinati alla rotazione ed in gestione trentennale, a provvedere all'informazione trasparente, visibile ed accessibile agli utenti relativamente alle tariffe di sosta ed al regolamento per l'uso della struttura, nonché

all'installazione dei parcometri, di cui dovrà assicurare l'efficienza ed il funzionamento, ed a garantire un servizio continuativo di assistenza "*di pronta reperibilità*".

Il Concedente si obbliga, per il periodo di gestione del Concessionario ed al fine di assicurare un comodo e sicuro accesso all'autorimessa e all'ascensore di collegamento in Via G. Marconi a vietare la sosta dei veicoli lungo le zone di accesso ed il tratto di strada interessato dall'opera.

Quest'ultimo divieto è stabilito anche al fine di consentire lo sfruttamento economico delle opere realizzate dal Concessionario durante l'intero periodo della gestione.

Il Concedente si obbliga, per il periodo di gestione del Concessionario a fornire collaborazione, anche attraverso i propri organi, quali esemplificativamente la Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, affinché siano rispettate le norme disciplinate l'uso del bene e relative al rispetto delle normative volte alla tutela della sicurezza e pubblica e privata incolumità.

ART. 26) GESTIONE DEL COLLEGAMENTO

Il Concessionario s'impegna a realizzare e gestire il sistema di collegamento tra Via G. Marconi e Via Li Parlati per tutto il periodo di concessione, al termine del quale l'opera sarà riconsegnata al Comune, che ne acquisirà la piena.

Il Concessionario è tenuto a provvedere all'informazione trasparente, visibile ed accessibile agli utenti relativamente alle tariffe dell'ascensore ed al regolamento d'uso dello stesso, destinato esclusivamente al trasporto delle persone, con espressa indicazione dei divieti, quali esemplificativamente e non esaustivamente il divieto di trasporto merci, di animali non di piccola taglia e privi dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché un servizio di sicurezza e sorveglianza, volto ad evitare l'introduzione di sostanze pericolose. Dovrà, altresì, assicurare l'efficienza ed il funzionamento dell'impianto, garantire l'apertura per un numero minimo di 8 ore giornaliere, nonché un servizio continuativo di assistenza e "*di pronta reperibilità*".

Il Concedente si obbliga, per il periodo di gestione del Concessionario, a fornire collaborazione, anche attraverso i propri organi, quali esemplificativamente la Polizia Municipale e l'Ufficio tecnico, affinché siano rispettate le norme disciplinate l'uso del bene e relative al rispetto delle normative volte alla tutela della sicurezza e pubblica e privata incolumità.

ART. 27) TARIFFE e GESTIONE DEI SERVIZI

1- Le tariffe per il servizio di parcheggio a rotazione saranno introitate dal Concessionario.

Le tariffe, includenti l'IVA, saranno di € 2.50 per ora o frazione. Il Concessionario potrà variare le tariffe in diminuzione, in considerazione del periodo di utilizzo, senza necessità di previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario potrà adeguare le tariffe annualmente, nella misura del 100% della variazione percentuale dell'indice Istat relativo ai prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale relativo al triennio precedente.

Il Concessionario potrà richiedere modifiche in aumento delle tariffe all'Amministrazione, che adotterà il provvedimento di approvazione o di diniego entro trenta giorni.

Il Concessionario stabilisce una riserva di posti, realizzati e collocati secondo criteri di massima accessibilità, a favore di soggetti con certificazione di mobilità, anche temporaneamente, ridotta.

2- Le tariffe per il servizio di collegamento meccanizzato saranno introitate dal Concessionario.

Le tariffe, includenti l'IVA, saranno di € 1.00 per salita a persona.

Il Concessionario potrà variare le tariffe in diminuzione, in considerazione del periodo di utilizzo, senza necessità di previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario potrà adeguare le tariffe annualmente, nella misura del 100% della variazione percentuale dell'indice Istat relativo ai prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale relativo al triennio precedente.

Il Concessionario potrà richiedere modifiche in aumento delle tariffe all'Amministrazione, che adotterà il provvedimento di approvazione o di diniego entro trenta giorni.

ART. 28) SERVIZI DI GESTIONE BOX PRIVATI

Il Concessionario si obbliga a cedere i diritti di proprietà di n. 24 box auto e n.21 posti auto a fronte di un corrispettivo e ad assumere la gestione condominiale dei posti privati per la pulizia e la manutenzione degli spazi comuni, fino alla cessione completa ai terzi.

ART. 29) MODALITA' DI CONTROLLO NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E PENALI

Il Concessionario si obbliga ad esercitare la gestione nel rispetto della "Carta dei Servizi – Caratteristiche del servizio e gestione" la quale fissa lo standard di qualità dei servizi offerti ed i suoi fattori indicativi (esemplificativamente: sicurezza, funzionalità ed

accessibilità, etc.)

E', inoltre, lo strumento con il quale il gestore mantiene un costante rapporto con l'utenza, ispirato a criteri di accessibilità e trasparenza delle informazioni, al fine di meglio definire e migliorare il livello dei propri servizi definendo, inoltre, i diritti degli utenti nei confronti del Concessionario - gestore relativamente ai servizi di parcheggio da esso erogati.

La Carta dei Servizi è' approvata dal Concedente, su proposta del Concessionario, prima dell'avvio della gestione e può essere modificata dal Concessionario, nel rispetto dei principi generali sopraelencati ed in relazione ad eventuale nuova normativa, al mutamento delle esigenze degli utenti, nonché in funzione del progressivo innalzamento della qualità del servizio anche con l'apporto di nuove tecnologie.

La bozza di modifica è trasmessa all'Amministrazione che può proporre, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione, osservazioni e proposte di variazione non comportando queste ultime la modifica del presente contratto.

CAPO V- ALLOCAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

ART. 30) ALLOCAZIONE DEI RISCHI

Le parti concordano la "*matrice dei rischi*", vale a dire lo strumento in base al quale esse ripartiranno gli oneri ed eventualmente, governeranno i processi di negoziazione della presente convenzione in ragione dei rischi sistemici (dipendenti dall'andamento del mercato) e dei rischi idiosincratici (legati alla realizzazione del progetto) dell'operazione nelle sue varie fasi:

I) FASE DI GARA

Rischi a carico del privato:

- a) Nessuna aggiudica: costi di partecipazione alla gara e di predisposizione della proposta;
- b) Mancata aggiudica al promotore qualora non accetti di modificare il proprio progetto: costi di partecipazione alla gara e di predisposizione della proposta eccedenti il 2.5% del valore dell'investimento;
- c) Mancata partecipazione del promotore alla gara: escussione della cauzione di cui all'art. 75, del D.lgs. 163/2006;

Rischi a carico dell'Amministrazione:

a) Mancata indizione gara: 1) costi e tempi per la procedura amministrativa fino a quel punto espletata ex art. 153, co. 19 L.163/2006 e ss.mm.ii.; 2) rischi legali connessi;

II) FASE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE

Rischi a carico del privato:

- a) Adeguamento del progetto per l'approvazione e per l'ottenimento di eventuali varianti allo strumento urbanistico generale;
- b) Rischi tecnici dovuti alla progettazione, alle soluzioni tecniche ed ingegneristiche adottate;
- c) Vincoli ambientali, paesaggistici, etc..;

Rischi a carico dell'Amministrazione:

Ritardi nella indizione e conclusione della Conferenza dei servizi preliminare, di cui all'art. 3, del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertita in L. 7.08.2012 n. 134;

III) FASE DELLA COSTRUZIONE

Rischi a carico del privato:

- a) Ritardo closing finanziario;
- b) Rischi di costruzione dovuti ad errate tecniche di realizzazione, maggiori costi ed allungamento dei tempi di cantiere (penali);
- c) Progettazione inadeguata anche in relazione al tipo di servizi da erogare;
- d) Aumento dei costi di costruzione;
- e) Ritrovamenti archeologici (condiviso con l'Amministrazione sulla base delle norme contrattuali);
- f) Rischi ambientali dovuti a situazioni geologiche ed ambientali avverse (condiviso con l'Amministrazione sulla base delle norme contrattuali);
- g) Rischio di mancato superamento dei collaudi dell'opera;
- h) Eventuali vittoriose azioni giudiziarie di terzi per impedire la realizzazione dell'opera o per il risarcimento danni causati dalla realizzazione della stessa;

Rischi a carico dell'Amministrazione:

- a) Ritardo nella consegna delle aree;
- b) Mancata consegna delle aree;
- c) Ingestibilità di azioni di disturbo e/o ostative alla realizzazione dell'intervento messe in campo da singoli, gruppi di cittadini, associazioni e movimenti interessati dalla realizzazione dell'opera;
- d) Aumento dei costi e ritardi dovuti a proprie inadempienze ed inefficienze, con particolare riferimento alla adozione dei necessari atti amministrativi o di efficace gestione di problemi di natura "ambientale" (azioni di disturbo e/o ostative alla realizzazione dell'intervento messe in campo da singoli, gruppi di cittadini, associazioni e movimenti interessati dalla realizzazione dell'opera);
- e) Ritrovamenti archeologici (condiviso con l'Amministrazione sulla base delle successive norme contrattuali);
- f) Rischi ambientali dovuti a situazioni geologiche ed ambientali avverse (condiviso con l'Amministrazione sulla base delle norme contrattuali);
- g) Eventuali vittoriose azioni giudiziarie di terzi per il risarcimento danni di interessi legittimi.

IV) FASE DI AVVIAMENTO E DI GESTIONE

Rischi a carico del privato:

- a) Rischi di avviamento del funzionamento gestionale dell'opera (verifica delle performances tecniche);
- b) Crisi di mercato;
- c) Rischi operativi di gestione dovuti a maggiori costi di gestione, con particolare riguardo a quelli manutentivi ordinari e straordinari;
- d) Rischio di domanda (rischi di ricavo dovuti alla riduzione della domanda ed alla volatilità/fluttuazione dei prezzi);
- e) Rischi di disponibilità (incapacità di erogazione delle prestazioni gestorie);
- f) Rischio di presenza di difetti latenti dell'opera;
- g) Rischi di funzionamento dell'opera e degli impianti;
- h) Rischi finanziari;

- i) Aumento dei costi dei fattori produttivi;
- j) Rischio di più rapida obsolescenza tecnica degli impianti;
- k) Rischio di invenduto dei box e di posti auto;
- l) Rischi di fallimento o di inadeguatezza per la gestione dell'opera.

Rischi a carico dell'Amministrazione:

- a) Costi per modifiche degli standards pattuiti e dei servizi, se da essa richiesto.

V) FASE DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DELLA EVENTUALE S.d.P.

Rischi a carico del privato:

- a) Rischi di funzionamento (perfetto funzionamento dell'opera alla fine della durata della concessione);
- b) Rischi per possibile difficoltà di ricerca di una soggetto che acquisisca quote della eventuale Società di Progetto consentendo l'uscita del socio costruttore;
- c) Rischi di negoziazione per vendita di quote della eventuale Società di Progetto;
- d) Fallimento del Concessionario con risoluzione della convenzione in caso di mancato buon fine del diritto di subentro ("*step in right*").

VI) RISCHI RELATIVI A TUTTE LE FASI

Rischi a carico del privato:

- a) Eventuali risarcimento per danni cagionati a terzi ad esso addebitabili;
- b) Rischi di forza maggiore dovuti a calamità naturali (condivisi con l'Amministrazione secondo le norme che seguono il presente articolo);
- c) Rischi di inflazione monetaria;
- d) Mutamento della disciplina fiscale applicabile all'intervento;
- e) Mutamenti di disciplina normativa nazionale a carattere retroattivo (condiviso al con l'Amministrazione sulla base delle successive norme contrattuali).

Rischi a carico dell'Amministrazione:

- a) Rischio politico e istituzionale conseguente a mutamenti di orientamento;

- b) Rischi di forza maggiore dovuti a calamità naturali (condivisi con l'Amministrazione secondo le norme che seguono il presente articolo);
- c) Rischi di mutamenti della disciplina normativa nazionale e/o regionale di riferimento, anche a carattere retroattivo (condiviso al 50% con l'Amministrazione sulla base delle successive norme contrattuali);
- d) Rischi di modifiche del quadro normativo e regolamentare di riferimento di livello comunale.

2. Gli strumenti finalizzati a limitare, ridurre, eliminare e gestire i rischi, sono specificamente descritti nel corpo della convenzione, con riferimento alla singole fattispecie.

ART. 31) ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario s'impegna ad osservare e a fare osservare le disposizioni regolanti la gestione della struttura verificando che questa versi in condizioni di efficienza e di decoro.

ART. 32) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

ART. 33) FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Si da atto che il Concessionario ha presentato in sede di gara le seguenti garanzie:

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno 12 mesi dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta.

L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per il concorrente aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

Si dà atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:

1) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

2) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione pari all'importo dei lavori da eseguire;
- per la responsabilità civile verso terzi: Il massimale per l'assicurazione contro

la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro (art. 103, comma 2, DPR n. 554/1999 e ss.mm.iii.).

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con DM 1 dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale a parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

b) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie

UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

c) Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva/esecutiva di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163 /06 e s.m.i. e con le modalità nel D.P.R. 207/2010.

Tale polizza dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo/esecutivo fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'intero intervento.

ART. 34) PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, le penali da applicare sono stabilite nel presente contratto in misura giornaliera compresa dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.

In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune, previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all'espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.

Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.

Per l'inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e' prevista l'applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.

ART. 35) RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Ferme restando le cause di risoluzione previste dai precedenti articoli, il Concedente potrà risolvere il contratto se il Concessionario non adempirà puntualmente agli obblighi previsti dalla medesima convenzione la cui comunicazione verrà fornita nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione per la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e il Concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente agli obblighi assunti con il presente contratto, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse, saranno rimborsati al concessionario

come previsto dall'art. 158 dlgs. 163/2006 sia il valore delle opere realizzate comprese di oneri accessori e -se l'opera non abbia superato la fase di collaudo- i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, sia le penali dal caso previste sia un indennizzo a titolo del risarcimento del mancato guadagno. Se, invece, la causa di risoluzione fosse attribuibile al funzionario, verrà applicata la normativa vigente (*attuale art. 159, comma 1 lett. a),b), del D.Lgs n. 163/2006*) concedendo ai finanziatori dell'opera la facoltà di individuare un soggetto subentrante al Concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto.

ART. 36) ALLEGATI

Gli allegati al presente contratto fanno parte integrale e sostanziale di esso.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....